



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 luglio 2020
(OR. en)

10027/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0150(CNS)**

**REGIO 179
POSEIDOM 2**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	24 luglio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 332 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 332 final.

All.: COM(2020) 332 final



Bruxelles, 24.7.2020
COM(2020) 332 final

2020/0150 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione

{SWD(2020) 141 final}

RELAZIONE

Il rum tradizionale delle regioni ultraperiferiche francesi dal 1923 è disciplinato da uno specifico regime di accisa sul mercato della Francia continentale. Dalla creazione del mercato interno e dall'armonizzazione dei diritti di accisa in Europa tale specifico regime di accisa è stato portato avanti con l'accordo dell'Unione europea.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La proposta riguarda una decisione del Consiglio intesa a sostituire la decisione n. 189/2014/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014¹, attualmente in vigore, adottata sulla base dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo consente l'adozione di misure specifiche nei confronti delle regioni ultraperiferiche in quanto riconosce l'esistenza di vincoli permanenti e combinati che recano grave danno allo sviluppo di queste regioni e incidono sulla loro situazione sociale ed economica. Lo stesso articolo stabilisce che tali misure sono autorizzate a condizione che non compromettano l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. La decisione attualmente in vigore autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette² sul rum tradizionale prodotto nelle regioni ultraperiferiche francesi della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica e della Riunione se trasportato e consumato nella Francia continentale. La riduzione delle imposte indirette non può superare il 50 % dell'accisa francese standard sull'alcole ed è limitata a un contingente annuale di 144 000 ettolitri di alcole puro. La deroga scade il 31 dicembre 2020.

L'obiettivo di tale regime è compensare i costi di produzione più elevati del rum tradizionale nelle regioni ultraperiferiche francesi e garantire l'accesso al mercato continentale francese, principale sbocco sul mercato. Lo svantaggio concorrenziale degli operatori economici delle regioni ultraperiferiche francesi è dovuto alla grande distanza, all'insularità, alla superficie ridotta, alle difficili condizioni topografiche e climatiche e alla dipendenza economica da alcuni prodotti, in particolare la catena di valore canna-zucchero-rum, fattori che danneggiano gravemente lo sviluppo economico di queste regioni.

Sulla base del documento analitico che accompagna la presente proposta, il quale esamina il regime attuale e il potenziale impatto delle opzioni possibili per il periodo successivo al 2020, la Commissione propone di prorogare il regime fino al 2027 con un aumento del contingente annuale a 153 000 ettolitri di alcole puro (hlpa). Il tasso massimo di riduzione è mantenuto al 50 %. L'aumento del contingente annuale a 153 000 hlpa è in linea con gli aumenti storici del contingente, terrà conto della crescita della produzione ed è sufficiente a ridurre l'esigenza di ulteriori modifiche prima della scadenza dei sette anni della nuova decisione. In questo modo si affronterà il problema individuato del contingente fisso, il quale ha comportato un adeguamento periodico del contingente mediante modifiche alle decisioni del Consiglio, solitamente applicate retroattivamente. Ciò ha avuto un impatto negativo sulla capacità dei produttori di pianificare la produzione e in alcuni casi sui loro investimenti a lungo termine. Il

¹ GUL 59 del 28.2.2014, pag. 1.

² Tali imposte indirette sono le accise e la "vignette sécurité sociale" (VSS). Le accise sono imposte indirette sulla vendita o sull'uso di prodotti specifici, quali l'alcole e il tabacco, e sono generalmente applicate sotto forma di un importo per quantitativo di prodotto. Tutte le entrate derivanti dalle accise vanno interamente a beneficio degli Stati membri. La VSS è un contributo previdenziale prelevato sulle bevande alcoliche vendute in Francia per contrastare i rischi per la salute derivanti da un consumo eccessivo di alcole etilico. La VSS è riscossa in aggiunta all'accisa nazionale.

leggero aumento del contingente garantisce inoltre la coerenza con le politiche in materia di salute pubblica e di concorrenza.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La comunicazione del 2017 "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"³ ha rilevato che queste regioni devono tuttora far fronte a gravi sfide, molte delle quali sono permanenti. La comunicazione illustra l'approccio della Commissione inteso a sostenere queste regioni per valorizzare le loro risorse, uniche nel loro genere, e individuare nuovi settori che consentano la crescita e la creazione di posti di lavoro.

In questo contesto, l'obiettivo della presente proposta è fornire sostegno alle regioni ultraperiferiche della Francia per potenziarne le risorse allo scopo di consentire la crescita locale e la creazione di posti di lavoro nel settore della canna da zucchero e del rum. Questa proposta integra il programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI)⁴ volto a sostenere il settore primario e la produzione di materie prime.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con la strategia 2015 per il mercato unico⁵, nel cui ambito la Commissione si impegna a realizzare un mercato unico più approfondito e più equo di cui beneficeranno tutti i portatori di interessi. Uno degli obiettivi della misura proposta è ridurre i costi supplementari sostenuti dalle imprese nelle regioni ultraperiferiche, un aspetto che impedisce loro una piena partecipazione al mercato unico. Visti i volumi limitati in questione (il volume del rum interessato rappresenta meno dell'1,5 % del consumo di bevande alcoliche in Francia), non si prevede un impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato unico.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è costituita dall'articolo 349 del TFUE. Tale disposizione permette al Consiglio di adottare disposizioni specifiche che adeguano l'applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche dell'UE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Solo il Consiglio ha il potere di adottare, sulla base dell'articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare a tali regioni l'applicazione dei trattati, comprese le politiche comuni, in virtù dell'esistenza di svantaggi permanenti aventi un'incidenza sulla loro situazione economica e sociale. Questo vale anche per la concessione di deroghe all'articolo 110 del TFUE. La proposta di decisione del Consiglio è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. Le modifiche proposte non vanno al di là di

³ COM(2017) 623 final.

⁴ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2013.

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese", (COM(2015) 550 final), pag. 4.

quanto è necessario per affrontare le questioni in essere e, in tal modo, realizzare gli obiettivi del trattato di garantire il corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

Il contingente di 153 000 hpa corrisponde al tasso di crescita annuo storico del 2 % della produzione di rum.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento proposto per sostituire la decisione n. 189/2014/UE del Consiglio è una decisione del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Lo studio esterno ha confermato la pertinenza del regime poiché i produttori delle regioni ultraperiferiche continuano a sostenere, rispetto agli omologhi che operano sul continente, costi di produzione più elevati, che sono attualmente compensati dalla riduzione delle accise.

L'aumento della produzione di rum ha incrementato la domanda di canna da zucchero e lo studio ha stimato che la produzione di 53 000 tonnellate di canna da zucchero era riconducibile al regime, da cui sono scaturiti 400 posti di lavoro nella catena di valore canna-zucchero-rum. Dallo studio è emerso che in termini finanziari i costi hanno superato il beneficio del regime. Il rum svolge un ruolo importante nelle economie delle regioni ultraperiferiche della Francia, che deve essere preso in considerazione quando si stabilisce l'efficienza complessiva del regime.

Malgrado un calo della quota di mercato del rum tradizionale delle regioni ultraperiferiche della Francia, dallo studio è emerso che in generale il regime è stato efficace nel mantenere l'accesso al mercato continentale francese in termini assoluti.

L'efficacia complessiva del regime è però ridotta dal meccanismo dei contingenti. Lo studio rileva inoltre che l'efficienza complessiva potrebbe essere incrementata da un migliore quadro di monitoraggio.

Infine lo studio ha riscontrato che il regime continua a essere coerente con le altre politiche dell'UE correlate.

Consultazione dei portatori di interessi

Nel quadro dello studio esterno a sostegno dell'analisi del regime attuale, sono pervenute risposte da parte di tutti i portatori di interessi mediante questionari, interviste e discussioni. La consultazione pubblica ha consentito di ottenere le risposte dei portatori di interessi in senso lato, sebbene la partecipazione (dieci in totale) sia stata limitata a cinque risposte provenienti da cittadini dell'UE, due da operatori economici, una da un'organizzazione non governativa, una da un'organizzazione sindacale e una da un'associazione di imprese.

Valutazione d'impatto

La preparazione di questa iniziativa avviene secondo una modalità "back to back": una valutazione ex post dell'attuale regime seguita da una valutazione prospettica. Tale valutazione, riguardo ai potenziali effetti di una prosecuzione dell'attuale regime e di un suo

eventuale cambiamento, è stata riportata in un documento analitico comprendente un allegato di valutazione. Il documento si basa su uno studio esterno e le informazioni sono fornite dallo Stato membro.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea, posto che il gettito derivante da accise è destinato interamente agli Stati membri.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il monitoraggio dell'attuazione e del funzionamento della deroga continuerà ad essere compito, come già sinora, delle autorità francesi e della Commissione.

Alla Francia sarà richiesto di presentare entro il 30 settembre 2025 una relazione per il periodo compreso tra il 2019 e il 2024, nella quale saranno comprese le seguenti informazioni:

- informazioni sui costi supplementari connessi alla produzione;
- distorsioni economiche e impatti sul mercato;
- informazioni utili alla valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della coerenza con le altre politiche dell'UE;
- informazioni sulla nuova legislazione, ovvero se questa continua ad essere pertinente e se mantiene il valore aggiunto dell'UE.

L'esercizio di comunicazione dovrebbe puntare a raccogliere i contributi di tutti i portatori di interessi pertinenti per quanto riguarda il livello e l'andamento dei costi di produzione supplementari e dei costi di conformità sostenuti dagli stessi, nonché eventuali casi di distorsione del mercato.

A garanzia del fatto che le informazioni raccolte dalle autorità francesi contengano i dati necessari alla Commissione per prendere una decisione informata sulla validità e sostenibilità del regime in futuro, la Commissione stessa redigerà linee guida specifiche in merito alle informazioni richieste. Nella misura del possibile, le linee guida saranno comuni ad altri regimi simili applicati nelle regioni ultraperiferiche dell'UE, disciplinati da analoga normativa.

Ciò consentirà alla Commissione di valutare se ancora permangono le ragioni che giustificano la deroga, se l'agevolazione fiscale concessa dalla Francia è ancora proporzionata e se sono possibili misure alternative rispetto ad un sistema di deroga fiscale, tenuto conto della dimensione internazionale di tali misure.

La struttura della relazione e i dati richiesti sono riportati nell'allegato 1 della proposta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo⁶,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 189/2014/CE del Consiglio⁷ autorizza la Francia ad applicare al rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e venduto nella Francia continentale un'accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa stabilita dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio ma non può essere inferiore di oltre il 50 % all'aliquota normale dell'accisa nazionale sull'alcole. L'aliquota ridotta dell'accisa è limitata a un contingente annuale di 144 000 ettolitri di alcole puro. Tale deroga scade il 31 dicembre 2020.
- (2) Il 18 ottobre 2019 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di decisione del Consiglio intesa a prorogare i termini dell'autorizzazione di cui alla decisione n. 189/2014/UE con un contingente più elevato, per un ulteriore periodo di sette anni, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
- (3) Date le dimensioni ristrette del mercato locale, le distillerie nelle quattro regioni ultraperiferiche oggetto della presente autorizzazione possono proseguire le loro attività soltanto se beneficiano di un accesso sufficiente al mercato della Francia continentale, che costituisce lo sbocco essenziale della loro produzione di rum (65 % del totale). La difficoltà per il rum "tradizionale" di competere sul mercato dell'Unione è riconducibile a due parametri: costi di produzione maggiori e imposte più elevate per bottiglia, visto che di norma il rum "tradizionale" viene commercializzato con un titolo alcolometrico superiore e in bottiglie più grandi.
- (4) I costi di produzione della catena di valore canna-zucchero-rum nelle quattro regioni ultraperiferiche interessate sono più elevati rispetto ad altre regioni del mondo. In particolare la grande distanza e la topografia e il clima difficili delle quattro regioni ultraperiferiche hanno un impatto significativo sul costo degli ingredienti e della produzione. Inoltre il costo del lavoro è superiore a quello dei paesi vicini poiché in

⁶ GU C XXX del XXX, pag. XXX.

⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014D0189>

Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione è applicabile la legislazione sociale francese. Tali regioni ultraperiferiche devono inoltre rispettare le norme dell'Unione in materia di ambiente e di sicurezza, che comportano notevoli costi e investimenti non direttamente collegati alla produttività, anche se una parte di questi investimenti è finanziata dai Fondi strutturali dell'Unione. Inoltre le distillerie di queste regioni ultraperiferiche sono più piccole delle distillerie dei gruppi internazionali, generando costi di produzione più elevati per unità di prodotto.

- (5) Il rum "tradizionale" venduto nella Francia continentale è generalmente commercializzato in bottiglie più grandi (il 36 % del rum è venduto in bottiglie di 1 litro) e con un titolo alcolometrico superiore (da 40° a 59°), mentre i prodotti concorrenti a base di rum sono generalmente commercializzati in bottiglie da 0,7 litri a 37,5°. A sua volta, il titolo alcolometrico superiore comporta una maggiorazione delle accise, della *vignette sécurité sociale* (VSS) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per litro di rum venduto. Pertanto un'aliquota di accisa ridotta, non inferiore di oltre il 50 % all'accisa nazionale standard sull'alcole, rimane proporzionata ai costi supplementari cumulativi derivanti dai costi di produzione più elevati e dalle accise, dalla VSS e dall'IVA più elevate.
- (6) Si dovrebbe pertanto tener conto dei costi supplementari derivanti dalla prassi decennale che consiste nel vendere il rum "tradizionale" con un titolo alcolometrico superiore, il che comporta l'applicazione di imposte più elevate.
- (7) L'agevolazione fiscale da autorizzare per le accise armonizzate e la VSS deve rimanere proporzionata per evitare di compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, mantenendo una concorrenza non distorta nel mercato unico e tutelando le politiche in materia di aiuti di Stato.
- (8) Ad oggi l'agevolazione fiscale non ha inciso sul mercato unico poiché la quota di mercato del rum tradizionale è diminuita dell'11 % negli ultimi anni a causa del crescente consumo di bevande alcoliche a base di rum.
- (9) Al fine di evitare che venga arrecato grave danno allo sviluppo economico delle regioni ultraperiferiche della Francia e di garantire la continuità del settore canna-zucchero-rum e i posti di lavoro che esso offre in tali regioni, occorre rinnovare e aumentare il contingente annuale dell'autorizzazione di cui alla decisione n. 189/2014/UE.
- (10) Al fine di evitare che la presente decisione comprometta il mercato unico, i quantitativi di rum provenienti dai dipartimenti d'oltremare che possono beneficiare di tale misura dovrebbero essere fissati a 153 000 ettolitri di alcole puro all'anno.
- (11) Poiché l'agevolazione fiscale non eccede l'importo necessario a compensare i costi supplementari e poiché i volumi in questione rimangono modesti e detta agevolazione si limita al consumo nella Francia continentale, la misura non compromette l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione.
- (12) Onde consentire alla Commissione di valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuino ad essere soddisfatte, è opportuno che le autorità francesi presentino alla Commissione una relazione di controllo entro il 30 settembre 2025.
- (13) La presente decisione non osta all'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 110 del trattato, la Francia è autorizzata a prorogare l'applicazione, nel suo territorio continentale, al rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione di un'accisa di aliquota inferiore all'aliquota integrale sull'alcole stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE⁸ e di un'aliquota del prelievo denominato "cotisation sur les boissons alcooliques" (VSS) inferiore all'aliquota integrale che sarebbe applicabile in conformità del diritto nazionale.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica al rum quale definito all'allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ fino al 24 maggio 2021 e al rum quale definito nell'allegato I, punto 1, lettere g) e i), del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ a decorrere dal 25 maggio 2021, prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico pari o superiore a 225 grammi per ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore al 40 % vol.

Articolo 3

- (1) Le aliquote ridotte dell'accisa e della VSS di cui all'articolo 1 della presente decisione da applicare al rum di cui all'articolo 2 della presente decisione sono limitate a un contingente annuale di 153 000 ettolitri di alcole puro.
- (2) Le aliquote ridotte dell'accisa e della VSS di cui all'articolo 1 della presente decisione possono essere inferiori all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiori di oltre il 50 % all'aliquota integrale sull'alcole stabilita a norma dell'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE o all'aliquota integrale sull'alcole per la VSS.
- (3) L'agevolazione fiscale cumulativa autorizzata a norma del paragrafo 2 del presente articolo non supera il 50 % dell'aliquota integrale sull'alcole stabilita a norma dell'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.

⁸ Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

⁹ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

¹⁰ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

Articolo 4

Entro il 30 settembre 2025 al più tardi la Francia presenta alla Commissione una relazione di controllo onde consentirle di valutare se le condizioni che giustificano l'autorizzazione stabilite all'articolo 1 continuano ad essere soddisfatte. La relazione contiene le informazioni richieste nell'allegato.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*